

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 12489/UP del 03/06/2019

OGGETTO: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Il giorno 27/05/2019, alle ore 15,00 e 15,30 c/o la sede del CRRS sita in Aosta, c/o il Dipartimento Personale e Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL	- CORNAZ Barbara	h. 15,00
CISL/FP	- ABRAM Barbara	h. 15,30
SAVT/FP	- ALBERTINELLI Claudio	h. 15,30
UIL/FPL	- SPOSATO Giuseppe	h. 15,30
FIALP SiVDER	- GAIA Pierpaolo	h. 15,30
CONAPO	- ASSENTE	

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 10/05/2019 n. 622 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, del testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo per la definizione del rinnovo del contratto economico e normativo del personale dipendente della Direzione Agenzia del lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 10/05/2019 n. 622 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
del Comitato Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

firmato

Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL *firmato*

CISL/FP *firmato*

SAVT/FP *firmato*

UIL/FPL *firmato*

FIALP SiVDER *firmato*

CONAPO ASSENTE

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO
ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DALLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DI NATURA PRIVATISTICA**

PREMESSA

Premesso che il personale dipendente dalla Direzione Agenzia del Lavoro ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, disciplinato da apposita convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998;

premessò altresì che la Regione, attraverso provvedimenti legislativi, ha definito il trasferimento dei compiti già attribuiti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e la riorganizzazione dei servizi relativi alle politiche attive del lavoro e che avendo acquisito le relative competenze ed il personale si trova nella necessità di assicurare la disciplina contrattuale del personale anzidetto in attesa di un intervento organico in materia.

si definisce la seguente disciplina contrattuale di natura economica, a seguito della direttiva impartita dal Presidente della Regione con nota prot. n. 2497 del 30 gennaio 2019.

Art. 1
(Campo e ambito temporale di applicazione)

1. Il presente CCRL si applica al personale dipendente dalla Direzione Agenzia del Lavoro disciplinato dalla convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998.
2. Il presente CCRL disciplina il triennio economico 2016/2018.

Art. 2
(Stipendio)

1. Dal 1/04/2019 lo stipendio, per gli Esperti, è stabilito in € 30.840,90 annui pari a € 2.570,08 mensili per dodici mensilità oltre alla tredicesima.
2. Gli importi di cui sopra sono comprensivi degli aumenti relativi all'anno 2018 .
3. A decorrere dal 1° aprile 2019 l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
4. Gli importi annui lordi dello stipendio tabellare sono rideterminati nelle misure stabilite nella seguente tabella:

	PROGRESSIONE DOPO 5 ANNI	4° PROGRESSIONE	5° PROGRESSIONE
ESPERTI	30.840,90 €	31.247,22 €	31.450,37 €

Art. 3
(Arretrati)

1. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2019 verrà erogato l'importo di euro 1.318,95 a titolo di arretrati a copertura del periodo indicato.

Art. 4
(Sostituzione delle tabelle dell'art. 4 del CCRL 17 aprile 2009)

1. Le tabelle contenute nell'articolo 4 del contratto del 17 aprile 2009 sono così sostituite:

		Straordinario Ordinario diurno	Straordinario Festivo o notturno	Straordinario festivo e notturno
ESPERTI	dopo 5 anni	20,52	23,20	26,77
	4° progressione	20,80	23,51	27,12
	5° progressione	20,93	23,66	27,30

		Maggiorazione per straordinario ordinario diurno (15%)	Maggiorazione per straordinario festivo o notturno (30%)	Maggiorazione per straordinario festivo e notturno (50%)
ESPERTI	dopo 5 anni	2,68	5,35	8,92
	4° progressione	2,71	5,42	9,04
	5° progressione	2,73	5,46	9,10

Art. 5
(Tredicesima mensilità)

1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora le amministrazioni effettuino la corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità nel mese di dicembre, il pagamento deve avvenire il giorno 19. Nel caso in cui la suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle competenze avverrà il giorno feriale precedente.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. Nel caso di riclassificazione del personale, anche a seguito di passaggi interni nel nuovo sistema di classificazione trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio retribuito, salvo diverse disposizioni legislative e contrattuali ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

Art. 6
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente accordo sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni normative dei contratti vigenti per il personale appartenente alle categorie del comparto unico regionale della Valle d'Aosta.

Art. 7
(Decorrenza)

1. La decorrenza del presente contratto è fissata dal primo giorno del mese successivo dalla sua sottoscrizione, salvo ove diversamente disciplinato.

Art. 8
(Norma di salvaguardia)

1. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non interverranno successivi accordi ed i benefici economici dovranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.